

CASSA EDILE DELLE PROVINCE DI ASCOLI PICENO E FERMO

CONDIZIONI GENERALI DI ISCRIZIONE

Art. 1 - CONTRIBUTUZIONI E PRESTAZIONI

Le contribuzioni dovute alla Cassa Edile delle Province di Ascoli Piceno e Fermo e le prestazioni erogate dalla medesima sono regolate dal CCNL, stipulato tra ANCE e le Organizzazioni dei lavoratori FENEAL/UIIL, FILCA/CISL e FILLEA/CGIL, dal contratto integrativo provinciale e dagli accordi intervenuti tra ANCE e Federazioni provinciali dei lavoratori suddette delle province di Ascoli Piceno e Fermo

Art. 2 - ISCRIZIONE DELLA DITTA

Ai fini dell'iscrizione alla Cassa Edile, l'Impresa è tenuta a sottoscrivere l'apposita scheda, di adesione alla Cassa corredata dell'accettazione delle disposizioni statutarie, regolamentari e deliberative.

Art. 3 - DENUNCIA MENSILE DEI LAVORATORI OCCUPATI

L'Impresa iscritta ha l'obbligo di denunciare, ogni mese, alla Cassa Edile, attraverso i modelli predisposti da quest'ultima, opportunamente sottoscritti, per ogni operaio occupato tutti i dati richiesti.

In caso di sospensione dell'attività o di momentanea assenza di personale l'Impresa è ugualmente tenuta all'obbligo di cui sopra denunciando ogni mese quanto dovuto, recapitando in Cassa Edile le denunce firmate, ancorché in bianco.

Art. 4 - COMUNICAZIONI

L'Impresa è tenuta a comunicare tempestivamente e per iscritto alla Cassa Edile:

- a) la variazione di ragione sociale;
- b) la variazione della sede;
- c) la cessazione di attività;
- d) le variazioni di residenza e qualifica degli operai dipendenti;
- e) ogni variazione inerente i dati oggetto del rapporto Impresa/Operaio/Cassa Edile.

La Cassa Edile si intende sollevata da ogni responsabilità dovesse derivarle a causa della mancata ovvero inesatta comunicazione dei predetti dati.

Art. 5 - EROGAZIONE DEGLI ACCANTONAMENTI

Gli accantonamenti sono erogati dalla Cassa Edile all'iscritto una volta l'anno nel corso del mese di Dicembre.

Possono erogarsi nel corso del mese di Giugno quelli relativi al semestre Ottobre-Marzo precedente purché venga fatta domanda su apposito modulo da prodursi entro la fine del mese di Maggio.

E' esclusa l'erogazione in date diverse da quelle di cui ai commi precedenti se non per:

- a) passaggio ad altro settore produttivo;
- b) emigrazione o ritorno in patria;
- c) collocamento in pensione;
- d) decesso dell'iscritto;
- e) gravi motivi familiari.

Art. 6 - EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Agli iscritti la Cassa Edile eroga le prestazioni derivati da quanto esposto all'Art.1.

Si intende iscritto alla Cassa Edile l'operaio che, alla data della domanda sia dipendente di una impresa che abbia rispettato il disposto dell'Art.3 per lo stesso periodo.

Per le nuove iscritte si intende regolarmente rispettato il disposto di cui sopra a partire dall'iscrizione.

Il diritto alle prestazioni matura in capo all'iscritto, così identificato ai sensi dei commi precedenti, quando risultino rispettati i criteri ed i limiti fissati dal Regolamento delle Prestazioni.

Per ottenere le prestazioni il lavoratore deve fare domanda su apposita modulistica e rispettare i termini e le condizioni stabilite dal Regolamento per la prestazione richiesta.

Art. 7 - DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

A seguito dell'entrata in vigore dell'accordo nazionale tra INPS-INAIL-CNCE sul DURC - Documento Unico di Regolarità Contributiva - è la Cassa Edile che rilascia il predetto DURC che va richiesto esclusivamente per via telematica sul sito www.sportellounicoprevidenziale.it dopo essersi dotati di idonea password rilasciata dall'INAIL.

Le regole nazionali dettate dal "Comitato per la bilateralità" prevedono che è considerata in regola quell'impresa che ha effettuato il versamento dell'importo portato dalla denuncia mensile entro il mese successivo a quello di riferimento della denuncia stessa.